

aumentare il numero delle osterie, non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri beni, delle proprie terre...

MONTEMARTINI. E neanche alle associazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale: si tratti del proprietario singolo, o di proprietari associati, essi vendono sempre il proprio vino; quindi la questione non esiste.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che si ritorni, per l'articolo 1 e per tutti gli altri articoli del disegno di legge, al testo approvato dal Senato.

Do quindi lettura dell'articolo 1 nel testo del Senato:

Art. 1.

« È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'articolo 50 della legge di pubblica sicurezza.

« Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza.

« L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed infine agli esercizi previsti dall'articolo 59 della legge di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Pieraccini ha proposto ora la seguente aggiunta a questo articolo 1:

« È vietato impiegare nei pubblici esercizi dove si vendono bevande alcoliche a contenuto in alcool superiore a 21 per cento del volume, maschi minori agli anni 16 e femmine minori agli anni 18 ».

Avverto però che quest'aggiunta, non essendo firmata da dieci deputati, non può essere messa a partito, a meno che Governo e Commissione non dichiarino di accettarla.

PIERACCINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto allora a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Avverto che la discussione continuerà per tutto il disegno di legge, come ha proposto l'onorevole presidente del Consiglio, sul testo approvato dal Senato.

Art. 2.

« L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della provincia.

« La Commissione è composta:

a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;

b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;

c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;

d) del medico provinciale;

e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

« L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

« Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

« Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo ».

MOLINA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA, *relatore*. Dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio che, per evitare il ritorno al Senato di questo disegno di legge, egli crede, nella sua alta sapienza, di ritornare al testo approvato dal Senato, è oramai inutile ogni discussione. (*Bravo!*)

Però la Commissione, per il suo decoro, ha il dovere di dare alcune spiegazioni. L'interpretazione che si è voluta dare ad alcune sue proposte è assolutamente errata. Nessuno ha voluto colpire circoli operai in nessuna maniera.

PRESIDENTE. Ma onorevole relatore, l'articolo primo è già stato approvato.

MOLINA, *relatore*. Onorevole Presidente, si discuteva dell'articolo 1º, e l'onorevole Turati ha parlato su 10 articoli. Permetta che la Commissione dica il suo parere...

PRESIDENTE. Ho permesso all'onorevole Turati di svolgere anche i suoi emendamenti agli articoli successivi unicamente per economia di tempo! Ma non di tornare indietro! (*Bene!*)

MOLINA, *relatore*. Farò soltanto una dichiarazione e sarò, del resto, brevissimo. Nessuno ha mai inteso d'offendere la libertà di chicchessia e tanto meno quella dei cir-